



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

libero consorzio DI TRAPANI

AVVISO IN MATERIA DI I.M.U. TERRENI AGRICOLI – 2014

CODICE CATASTALE COMUNE: C130

Recenti provvedimenti del Governo hanno previsto modifiche in merito all'esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti nei comuni montani o parzialmente montani.

L'esenzione IMU dei terreni agricoli nei Comuni montani e collinari cambia per effetto del Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2). In base alle nuove disposizioni, il Ministero dell'economia e Finanze, ha approvato in data 28.11.2014, un decreto per l'individuazione dei Comuni che sulla base dei nuovi parametri di legge, possono continuare o meno a godere dell'esenzione de-quo. In particolare, per i terreni con altitudine inferiore a mt. 280,00 slm, l'esenzione già prevista viene a cessare del tutto, con la conseguenza che dal 01.01.2014 i terreni agricoli già esenti ricadenti nel l'intero territorio Comunale, saranno soggetti regolarmente a tassazione.

L'aliquota con la quale procedere al versamento per il 2014, sulla base del D.L. 185/2014, è quella base di 7,60 per mille.

Il medesimo decreto legge ha altresì previsto che per l'anno 2014, il termine di versamento dell'imposta imu sui terreni agricoli, debba avvenire, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 26.01.2015, applicando all'uopo il codice tributo 3914. A tal fine si rappresenta che il TAR Lazio chiamato a pronunciarsi, in data 21 c. m., su ricorso proposto avverso il predetto Decreto, ha confermato il pagamento IMU sui terreni agricoli al 26 c. m. . Pertanto, salvo eventuali proroghe dell' "ultima ora", il termine resta fissato al 26 Gennaio 2015.

TERRENI AGRICOLI IMU 2014

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all' [articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

I versamenti si possono effettuare con modello F.24 con i seguenti codici:

CODICE CATASTALE COMUNE: C130

Terreni: 3914

Dalla Residenza Comunale li 21/01/2015

**Il Funzionario Responsabile del Tributo
f.to Calandrino Gaspare**